

*Il Commissario ad Acta ex sentenza del TAR per il Lazio
Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n.529 del
20/06/2011*



Decreto prot. n. F66 del 8 marzo 2012

**Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato applicabile
per l'anno 2012 nell'ATO 5 Lazio Meridionale-Frosinone**

VISTA la sentenza n. 529 del 2011 il TAR per il Lazio, sezione staccata di Latina, con la quale - in accoglimento del ricorso proposto da Acea Ato 5 Spa - ha "ordinato all'AATO 5 ex art. 117 del D.L.vo n. 104 del 2.7.2010, di concludere il procedimento entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione", disponendo che "In caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, il Tribunale, vista l'istanza sul punto del ricorrente, nomina sin d'ora Commissario ad acta il Presidente del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche che provvederà a concludere il procedimento in argomento, con addebito di spese a carico della medesima Amministrazione";

CONSIDERATO che l'Autorità dell'Ambito Territoriale n. 5 Lazio Meridionale-Frosinone non ha concluso il procedimento nel termine assegnato dal Giudice Amministrativo;

VISTA la nota prot. 8220 del 25 ottobre 2011, con la quale il Commissario ad acta ha comunicato di avviare il procedimento in sostituzione dell'Autorità dell'Ambito Territoriale n. 5 Lazio Meridionale-Frosinone rimasta inadempiente;

RICHIAMATA la nota 6 dicembre 2011, depositata il successivo giorno 14, con la quale il Commissario ad acta ha chiesto al Tar Lazio, sezione staccata di Latina, "se la determinazione della tariffa da piano d'ambito per gli anni dal 2006 al 2012 sia attività conforme al mandato ricevuto con la sentenza n. 529/11";

VISTA l'ordinanza collegiale n. 116 del 13 febbraio 2012, con la quale il Tar Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato "che il Commissario ad acta nominato nel giudizio in epigrafe debba dare esecuzione alla sentenza n. 529/11 anche con la determinazione della tariffa da piano d'ambito per gli anni dal 2006 al 2012".

VISTA la “Relazione tecnica sul calcolo della tariffa del servizio idrico integrato applicabile per l’anno 2012 nell’ATO 5 Lazio Meridionale - Frosinone”, che allegata costituisce parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Commissario ad acta, con nota del 14 febbraio 2012, ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “di esprimere parere sui seguenti quesiti:

- 1. se l’abrogazione del comma 1 dell’art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, limitatamente alla parte “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, ha determinato l’abrogazione del punto 3.3 del Metodo normalizzato, che costituisce la normativa applicabile dalle Autorità d’ambito (quindi del Commissario ad acta che opera in sostituzione dell’AATO 5 di Frosinone inadempiente) per la regolare determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;*
- 2. in caso di risposta affermativa al primo quesito, da quando opera l’abrogazione. In altri termini se il costo della remunerazione del capitale investito va espunto dalla data di pubblicazione del d.p.r. 18 luglio 2011, n. 116 (GU 20 luglio 2011 , n.167), ovvero dalla prima revisione del piano d’ambito”.*

CONSIDERATO che con nota del 27 febbraio 2012 la medesima richiesta di parere è stata inoltrata anche all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, richiesta divenuta necessaria in seguito alla nota a firma del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 febbraio 2012;

VISTO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas non hanno ancora fatto pervenire le proprie determinazioni in merito alla questione sopra indicata;

RITENUTO pertanto di rinviare alla fase di revisione del piano d’ambito ogni decisione in merito agli effetti del referendum di cui al d.p.r. 18 luglio 2011, n. 116;

RITENUTO che nelle more è opportuno prescrivere al Gestore l’adozione di misure di accantonamento degli importi tariffari riscossi a partire dal 21 luglio 2011 in misura corrispondente alla remunerazione del capitale investito di cui sopra;

RICHIAMATO l’art. 7, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 30 settembre 2009, recante, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335, la disciplina dell’individuazione delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per coprire gli oneri finanziari derivanti dall’obbligo di restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione;

RITENUTO pertanto di rinviare alla fase della revisione del pianto d'ambito l'individuazione delle risorse finanziarie eventualmente necessarie;

ACQUISITO, a seguito della riunione, tenuta in Roma in data del 31 gennaio 2012 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con i rappresentanti della Segreteria Tecnica Operativa ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone, l'aggiornamento dell'articolazione tariffaria in uso nell'ATO 5 Lazio Meridionale, con nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012;

RITENUTO di rinviare l'eliminazione del minimo impegnato in sede di revisione del piano d'ambito in quanto sede deputata alla verifica dei volumi d'acqua effettivamente erogati;

RICHIAMATI:

il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1° agosto 1996, recante il "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Terza, Sezione III, e s.m.i.;

il principio di irretroattività della tariffa (TAR Lazio, Latina, sez. I, 20 giugno 2011, n. 529);

il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, in particolare l'art. 8-sexies;

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 30 settembre 2009, recante "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione";

il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in particolare l'art. 10;

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 21, commi da 10 a 21, in particolare il comma 19 che prevede l'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'individuazione delle funzioni da trasferire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non ancora emanato;

VISTA la Convenzione per la Gestione del S.I.I. A.T.O. 5 – Lazio Meridionale sottoscritta in data 27 giugno 2003 tra l'Autorità dell'Ambito Territoriale n. 5 Lazio Meridionale-Frosinone e Acea ATO 5 Frosinone S.p.A., in particolare l'art. 12, comma 4, che prevede l'adeguamento annuale della tariffa all'inflazione programmata;

DECRETA

RP

1) Fermo restando il principio di irretroattività della tariffa, la TRM per l'anno 2012 è determinata in 1,359 €/m³.

2) La TRM per l'anno 2012 è così articolata:

Utenze domestiche

Acquedotto

Agevolata	da 0 a 72	€/m ³	0,6249
Base	da 73 a 108		1,0160
1° Supero	da 109 a 162		1,2992
2° Supero	da 163 a 216		1,9703
3° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	81,5700

Utenze con reddito nucleo familiare fino a € 9.296,22/anno

Acquedotto

Agevolata	da 0 a 108	€/m ³	0,6249
Base	da 109 a 162		1,0160
1° Supero	da 163 a 216		1,9703
2° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	67,4909

Utenze con nucleo familiare con 5 o più componenti

Acquedotto

Agevolata	da 0 a 72	€/m ³	0,6249
Base	da 73 a 108		1,0160
1° Supero	da 109 a 162		1,0160
2° Supero	da 163 a 216		1,9703
3° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	81,5700

Utenze Pubbliche, Comunità e Agricole

Acquedotto

Agevolata	Tutto il consumo	€/m ³	0,6249
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	67,4909

Utenze 2° casa, civili non domestiche (commerciale, arti., industriali, alberghiera)

Acquedotto

Base	da 0 a 108	€/m ³	1,0160
1° Supero	da 109 a 162		1,2992
2° Supero	da 163 a 216		1,9703
3° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	109,7280

Per tutte le utenze


Fognatura	Tutto il consumo	€/m ³	0,142
Depurazione	Tutto il consumo	€/m ³	0,418

Nolo/man. Contatore €/anno 3,326 (1,663 + 1,663)
--

- 3) Dispone la pubblicazione dell'articolazione tariffaria di cui al precedente punto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, a cura di Acea ATO 5 Frosinone S.p.A.;
- 4) Prescrive al Gestore l'adozione di misure di accantonamento degli importi tariffari riscossi a partire dal 21 luglio 2011 in misura corrispondente alla remunerazione del capitale investito di cui sopra;
- 5) Dispone che il presente decreto sia notificato, a cura della Segreteria Tecnica Operativa ATO 5 Lazio Meridionale-Frosinone, in forma individuale a Acea ATO 5 Frosinone S.p.A.
- 6) Dispone che il presente decreto sia pubblicato dalla Segreteria Tecnica Operativa ATO 5 Lazio Meridionale-Frosinone nelle forme previste dalla legge per la pubblicazione degli atti degli Enti Locali.
- 7) Dispone la trasmissione del presente atto, a cura della Segreteria Tecnica Operativa ATO 5 Lazio Meridionale-Frosinone, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.

Il Commissario ad acta

Prof. Roberto Passino



Relazione tecnica sul calcolo della tariffa del servizio idrico integrato applicabile per l'anno 2012 nell'ATO n.5 del Lazio Meridionale - Frosinone

6 marzo 2012

Premessa

La presente relazione individua la tariffa applicabile per l'anno 2012 nell'ATO n.5 del Lazio Meridionale - Frosinone (nel seguito ATO 5), in ottemperanza alla sentenza n.529 del 2011 del TAR per il Lazio, sezione staccata di Latina, con la quale - in accoglimento del ricorso proposto da ACEA ATO 5 Spa - il TAR ha *“ordinato all'AATO 5 ex art. 117 del D.L.vo n. 104 del 2.7.2010, di concludere il procedimento entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione”*, disponendo che *“In caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, il Tribunale, vista l'istanza sul punto del ricorrente, nomina sin d'ora Commissario ad acta il Presidente del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche che provvederà a concludere il procedimento in argomento, con addebito di spese a carico della medesima Amministrazione”*.

Nella perdurante inerzia dell'Autorità di Ambito dell'ATO 5, con nota prot. 8220 del 25 ottobre 2011 il Commissario ad acta ha avviato il procedimento in sostituzione della medesima Autorità.

In data 5 dicembre 2011, con nota prot. 37801, ACEA ATO 5 Spa ha chiesto al Commissario ad acta di determinare per il 2012 la tariffa prevista dal Piano d'Ambito (cd tariffa di Piano d'Ambito), dal momento che la sentenza n. 529/11 sembra consentire la determinazione di una tariffa immediatamente applicabile, costruita sulla base dell'evoluzione tariffaria secondo le previsioni del piano d'ambito vigente, tuttora non sottoposto ad alcuna revisione.

Con istanza del 6 dicembre 2011, il Commissario ad acta ha richiesto al TAR per il Lazio, sezione staccata di Latina, dei chiarimenti in merito a tale possibilità, posto che la revisione del Piano d'ambito e la conseguente determinazione della TRM (tariffa reale media) per il restante periodo dell'affidamento, secondo le indicazioni della citata sentenza, costituisce attività complessa in quanto presuppone - nella sostanza - una puntuale ricognizione della pregressa gestione del servizio.

Con ordinanza n.116 del 13 febbraio 2012, il TAR per il Lazio, sezione staccata di Latina, *“Ritenuto, che la risposta al quesito proposto dal Commissario ad acta sia nel senso che la determinazione della tariffa da piano d’ambito per gli anni dal 2006 al 2012 sia attività conforme al mandato ricevuto con la sentenza n. 529/11”*, ha stabilito che *“il Commissario ad acta nominato nel giudizio in epigrafe debba dare esecuzione alla sentenza n. 529/11 anche con la determinazione della tariffa da piano d’ambito per gli anni dal 2006 al 2012”*.

La presente relazione ricostruisce, pertanto, la tariffa reale media (TRM) e l’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato, applicabili per l’anno 2012 nel territorio dell’ATO 5, nel rispetto delle norme e dei rapporti contrattuali vigenti, in particolare il *“Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”*, di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, dell’art.12, c.3, della Convenzione di gestione, in base al quale *“Ai sensi dell’art.4 del Metodo (D.M. 01.08. ’96) e dell’art.12.1 del D.T., in sede di applicazione annuale, la tariffa media sarà adeguata al tasso di inflazione totale derivante dai tassi di inflazione annua programmata, relativi a tutti gli anni intercorrenti dall’affidamento della gestione”*, nonché la Delibera n.39 del 21 luglio 2010 della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, secondo cui *“in attesa delle decisioni di merito da parte dei giudici aditi, occorre applicare il contratto di concessione che ha come oggetto l’attuazione del Piano d’ambito, seppur non revisionato; l’Autorità deve applicare la TRM relativamente all’annualità di riferimento e il gestore deve provvedere a realizzare gli investimenti relativi, sottesi alla determinazione della TRM per quella annualità”*.

Considerato che l’Autorità di ambito ha revocato, con deliberazione n. 5 del 21 dicembre 2009 della Conferenza dei Sindaci, la deliberazione n. 4 del 27 febbraio 2007, con la quale aveva provveduto alla revisione tariffaria, il Piano d’ambito originario, oggetto dell’offerta economica predisposta in sede di gara per l’affidamento (d’ora in avanti *“Piano d’ambito originario”*), rappresenta ad oggi l’unico riferimento contrattuale vigente tra le parti. Pertanto, nel rispetto delle norme e dei rapporti contrattuali dapprima richiamati, la TRM determinata per l’anno 2012 deve necessariamente considerare invariato il sistema di riferimento predisposto con il Piano d’ambito originario.

La determinazione della TRM per l’anno 2012, di cui alla presente relazione, è stata effettuata con lo scopo di far fronte in tempi rapidi ad una condizione di squilibrio economico finanziario del servizio, causata dal mancato aggiornamento della tariffa in base all’andamento dell’inflazione e alle previsioni del Piano d’ambito e della Convenzione di gestione. Pertanto, la determinazione della TRM effettuata in questa sede si limita a ristabilire le normali condizioni contrattuali di continuità della gestione e non tiene in considerazione la differenza tra investimenti pianificati e

realizzati e, in generale, tra le previsioni del Piano d'ambito e l'andamento effettivo della gestione negli anni precedenti, in quanto si tratta di obblighi da adempiere in sede di revisione.

Ciò, tuttavia, non comporta alcun pregiudizio rispetto ad ulteriori e successivi atti di revisione della pianificazione d'Ambito che saranno adottati dal Commissario ad acta, in cui saranno adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla revisione ordinaria e straordinaria, con ciò riassorbendo i provvedimenti che l'Autorità di Ambito avrebbe dovuto compiere negli anni in ottemperanza alla normativa vigente e alle pattuizioni contrattuali.

In altri termini, con successivi atti, il Commissario ad acta provvederà a dare pienamente conto delle variazioni da apportare alla pianificazione, rispetto al Piano d'ambito originario, sulla base dei consuntivi di gestione, relativamente agli scostamenti tra investimenti realizzati e investimenti previsti, agli scostamenti tra ricavi conseguiti e ricavi previsti, nonché agli altri inadempimenti contrattuali, regolando le differenze riscontrate attraverso il calcolo di "conguagli", a debito e a credito del gestore, a valere sulla TRM del periodo regolatorio successivo.

In sede di revisione, inoltre, il Commissario ad acta provvederà ad adeguare il Piano d'ambito agli esiti del referendum abrogativo dell'art.154 del d.lgs. n.152/2006 (adeguata remunerazione del capitale investito), su cui, alla luce dell'incertezza normativa derivante dall'inerzia degli organi preposti a provvedere in tal senso, il Commissario ad acta ha inoltrato in data 14 febbraio 2012 richiesta di parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con ciò rinviando la questione al momento della revisione.

La relazione si compone di quattro sezioni e un'appendice. Nella prima sezione è illustrata la metodologia di calcolo della TRM, nel rispetto del Metodo normalizzato. Nella seconda sezione è applicata la suddetta metodologia alla TRM di ciascun anno, dall'avvio della gestione fino al 2012, sulla base dell'evoluzione prevista nel Piano d'ambito originario, mediante l'aggiornamento della medesima TRM alla variazione dei prezzi prevista dalla normativa vigente. Nella terza sezione è illustrata la metodologia di aggiornamento dell'articolazione tariffaria, con cui si declina la TRM nelle quote di tariffa applicate all'utenza. Nella quarta sezione è calcolato l'aggiornamento dell'articolazione tariffaria. L'appendice contiene informazioni di riferimento.

1. Metodologia di calcolo della tariffa reale media (TRM)

In base all'art. 1 del Metodo normalizzato, la tariffa di riferimento è così costituita:

$$T_n = (C + A + R)_{n-1} \times (1 + \Pi + K)$$

dove:

T_n è la tariffa all'anno corrente

C è la componente dei costi operativi

A è la componente dei costo di ammortamento

R è la componente per la remunerazione del capitale investito

Π è il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente

K è il "limite di prezzo"

Il limite di prezzo K è un vincolo alla dinamica della TRM, che per valori della stessa superiori a € 0,90, assume il valore massimo del 5%.

Il Piano d'ambito originario determina le componenti C, A ed R. Di conseguenza, la TRM può variare ogni anno di un fattore pari a $(1 + \Pi + K)$. Semplificando rispetto al limite di prezzo K, si ha che la TRM viene aggiornata ogni anno n , sulla base dell'inflazione programmata, variando di un fattore pari a: $(1 + \Pi_n) * (1 + \Pi_{n-1}) * \dots * (1 + \Pi_1)$.

2. Calcolo della tariffa reale media (TRM) applicabile al 2012

La Tabella 1 riproduce l'evoluzione tariffaria contenuta nel Piano d'ambito originario per i primi 10 anni di gestione. Il Piano era espresso in Lire italiane, per cui è necessario convertire tali valori in Euro. La Tabella 1 mostra, inoltre, che la variazione annuale della TRM prevista nel Piano d'ambito originario rispetta il limite di prezzo K del 5% previsto dal Metodo normalizzato.

Tabella 1
Tariffa reale media come da offerta economica presentata alla gara per l'affidamento

Anni di gestione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lire/m ³	1.623	1.636	1.708	1.792	1.876	1.970	2.032	2.096	2.155	2.212
Euro/m ³	0,838	0,845	0,882	0,925	0,969	1,017	1,049	1,082	1,113	1,142
Variazione annuale (K)	-	0,8%	4,4%	4,9%	4,7%	5,0%	3,1%	3,1%	2,8%	2,6%

Fonte: ACEA, Gara per l'affidamento in concessione della gestione del SII nell'A.T.O. N.5, Parte 3 – Offerta Economica, Luglio 2001

Partendo dal Piano d'ambito originario, l'aggiornamento della TRM procede in base alle disposizioni del Metodo normalizzato, della Convenzione di gestione e del Disciplinare tecnico. L'aggiornamento si sostanzia nell'attualizzazione dei valori della TRM contenuti nel Piano d'ambito originario, in base al tasso di inflazione programmata.

Dispone, infatti, l'art.12 c.3 della Convenzione di gestione che "Ai sensi dell'art. 4 del Metodo (D.M. 01.08'96) e dell'art. 12.1 del D.T., in sede di applicazione annuale, la tariffa media sarà

adeguata al tasso di inflazione totale derivante dai tassi di inflazione annua programmata, relativi a tutti gli anni intercorrenti dall'affidamento della gestione". Il Disciplinare Tecnico, al Capitolo 12.1, dopo aver riportato il piano tariffario oggetto di aggiudicazione in sede di gara, dispone "Ovviamente nella formulazione che precede è assunto $\Pi = 0$, tasso d'inflazione programmata. Dovrà in sede di applicazione annuale moltiplicarsi la tariffa media per il tasso di inflazione totale derivante dai tassi di inflazione annua programmata, relativi a tutti gli anni intercorrenti dall'affidamento della gestione".

Per determinare da quale anno far decorrere l'applicazione dell'inflazione, si fa riferimento all'art. 4 del Metodo normalizzato, ai sensi del quale, *"Per la determinazione della tariffa reale media della nuova gestione, da applicare all'esercizio iniziale, si farà ricorso all'applicazione del tasso programmato di inflazione sulla tariffa intercorrente tra l'anno per il quale quest'ultima tariffa è stata calcolata e l'anno iniziale previsto per la nuova gestione".* Il Piano d'ambito originario è stato predisposto nell'anno 2001, quindi la tariffa aggiudicata in sede di gara è stata calcolata a valori monetari riferibili a quell'anno. La gestione è stata avviata nella seconda metà del 2003. Pertanto, conformemente all'art. 4 del Metodo, il fattore inflativo deve incorporare la variazione dei prezzi intervenuta nel 2002 e nel 2003.

In tal modo, si opera in piena continuità amministrativa rispetto a quanto sinora compiuto dall'Autorità di Ambito, la quale, con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'8 aprile 2010, n.3, ha applicato, in via provvisoria, per l'anno 2010 la TRM vigente nel 2005, articolata in base alla Determinazione presidenziale del 14 marzo 2006, n.1, nel cui allegato, in calce al prospetto relativo all'articolazione, si legge che *"Ai valori suesposti vanno aggiunti gli oneri per investimenti programmati nei rispettivi anni (ammortamenti e remunerazione capitale) e applicato il tasso di inflazione programmata a partire dall'anno 2002"*.

I tassi di inflazione programmata previsti dai documenti nazionali di programmazione economica sono rappresentati nella Tabella A1 in appendice. Si prendono a riferimento i tassi previsti dall'ultimo documento di programmazione disponibile e si procede a ritroso per determinare i tassi da applicare ogni anno. Come detto nel paragrafo precedente, il fattore inflativo cumulato, per ogni anno n , è pari a: $(1 + \Pi_n) * (1 + \Pi_{n-1}) * \dots * (1 + \Pi_1)$.

La Tabella 2 presenta i tassi di inflazione programmata e il fattore inflativo cumulato, da applicare alla TRM di ciascun anno, al fine di determinare la TRM applicabile al 2012. Come detto, poiché la tariffa offerta in sede di gara è stata calcolata nel 2001 e la gestione è stata avviata nel 2003, il fattore inflativo relativo al 2003 incorpora anche quello relativo al 2002, anno di aggiudicazione della gara.

Tabella 2
Inflazione programmata e fattore inflativo cumulato da applicare alla tariffa reale media contenuta nell'offerta economica presentata in sede di gara

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Inflazione programmata	1,7%	1,4%	1,7%	1,6%	1,7%	2,0%	1,7%	0,7%	1,5%	2,0%	1,5%
Fattore inflativo cumulato	1,017	1,031	1,049	1,066	1,084	1,105	1,124	1,132	1,149	1,172	1,190

Fonte: calcoli dell'autore

Dopo aver definito il fattore inflativo, si procede ad aggiornare la TRM applicando ai valori previsti nel Piano d'ambito originario il fattore inflativo cumulato relativo a ciascun anno di effettiva gestione. In questo modo, la TRM prevista per il 2003 (0,838 €/m³) è moltiplicata per il fattore inflativo cumulato relativo al 2003 (1,031), e così via.

La Tabella 3 presenta i risultati di tale calcolo e ricostruisce l'andamento della curva tariffaria dal 2003 al 2012 a valori correnti. Tale evoluzione tariffaria può essere considerata come quella contenuta nel Piano d'ambito originario, aggiornata all'avvio della gestione nel 2003 e inflazionata ciascun anno in base al Metodo normalizzato.

Tabella 3
Tariffa reale media applicabile (€/m³)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TRM inflazionata	0,864	0,886	0,940	1,003	1,071	1,144	1,188	1,244	1,304	1,359

Fonte: calcoli dell'autore

Al termine dell'analisi svolta, sulla base del Piano d'ambito originario, si individua la TRM applicabile per il 2012 nell'ATO 5 del Lazio Meridionale - Frosinone in 1,359 €/m³.

3. Metodologia di aggiornamento dell'articolazione tariffaria

In questa sede, si procede all'aggiornamento dell'articolazione tariffaria in uso nell'ATO 5, così come prevede il punto 12 del Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione, rispettandone pertanto i criteri già deliberati dall'Autorità di Ambito negli anni precedenti, tenendo conto dei volumi consuntivati nel 2010, peraltro coerenti con le previsioni del Piano d'ambito originario in merito ai volumi fatturati.

L'articolazione (o modulazione) tariffaria è la struttura dei prezzi finali applicati agli utenti, in funzione dello specifico servizio reso (acquedotto, fognatura e depurazione), della tipologia d'uso e della fascia (o scaglione) di consumo. Si ottiene suddividendo i ricavi complessivi garantiti al gestore per ciascun servizio e categoria di utenti, in base al consumo stimato, determinando così delle "quote di tariffa", che distribuiscono tra gli utenti il costo complessivo del servizio.

La prima operazione da compiere per l'aggiornamento dell'articolazione tariffaria è, quindi, il calcolo del monte dei ricavi complessivo da garantire al gestore nell'anno 2012, che si ottiene moltiplicando la TRM prevista per il 2012 per i volumi d'acqua che si stima saranno consumati nell'anno, sulla base delle previsioni del Piano d'ambito.

Parte dei ricavi garantiti è attribuita alla cosiddetta "quota fissa", che costituisce un corrispettivo, uniformemente applicato a tutti gli utenti appartenenti a ciascuna categoria, finalizzato a compensare i costi fissi di ogni singola utenza, cioè la fatturazione, la spedizione, la gestione del singolo contratto.

Nell'ATO 5, la quota fissa copre solo i costi di nolo e manutenzione contatori, poiché vige ancora il regime del c.d. "minimo impegnato". Tale regime prevede un quantitativo minimo contrattualmente impegnato, che l'utente deve comunque corrispondere al gestore, anche per consumi reali inferiori. Nell'ATO 5 il quantitativo minimo impegnato è pari a 108 m³ l'anno. Il minimo impegnato, che trae origine dai provvedimenti CIP n.45 del 1974, è stato successivamente superato dalla delibera CIPE n.52/2001, che prevede un percorso di eliminazione del minimo impegnato e la sua sostituzione con la quota fissa.

Tuttavia, il superamento del minimo impegnato non può prescindere da un'analisi puntuale dei volumi idrici effettivamente erogati dal gestore. Poiché l'analisi dei volumi erogati è rinviata alla fase di revisione del Piano d'ambito, si ritiene di dover rinviare a tale fase successiva anche il superamento del regime del minimo impegnato.

Il monte ricavi garantito al gestore va suddiviso per ciascuno dei tre servizi (acquedotto, fognatura e depurazione). Laddove è adottata una contabilità analitica di tipo industriale dei costi stimati, la suddivisione è effettuata sulla base della quota dei ricavi imputabile alla copertura dei costi di ciascun servizio. Laddove ciò non è possibile, si adottano dei criteri di tipo storico.

È questo il caso dell'ATO 5, in cui manca una contabilizzazione analitica dei costi. Per tale ragione, nella determinazione della quota di tariffa attribuibile a ciascun servizio, si utilizzano i medesimi criteri di ripartizione che sono stati impiegati dall'Autorità di Ambito negli anni precedenti.

RP

I ricavi attribuibili a ciascun servizio vanno, inoltre, suddivisi in base alla natura dell'utenza. Anche in questo caso, si utilizzano i criteri già determinati in passato dall'Autorità di Ambito, al fine di rispettare le scelte compiute in merito alla suddivisione dei costi tra gli utenti. Pertanto, si distinguono le seguenti categorie di utenza:

- 1) Utenze domestiche residenti
- 2) Utenze domestiche residenti con reddito del nucleo familiare annuo fino a € 9.296,22
- 3) Utenze domestiche residenti con nucleo familiare di 5 o più componenti
- 4) Utenze pubbliche, Comunità e agricole
- 5) Utenze domestiche non residenti e utenze civili non domestiche

Al fine di agevolare i consumi idrici necessari alla soddisfazione di bisogni primari (consumo minimo vitale) e al contempo contenere gli sprechi della risorsa idrica, i ricavi relativi al servizio di acquedotto sono articolati anche in base alle fasce (o scaglioni) di consumo. Conformemente ai criteri sinora adottati dall'Autorità di Ambito, si prevede un primo scaglione di consumo, pari al quantitativo minimo vitale stimato (da 0 a 72 m³), cui viene applicata una quota di tariffa "agevolata", un secondo scaglione, pari ai consumi superiori al quantitativo vitale fino al minimo impegnato (da 72 a 108 m³), cui viene applicata una quota di tariffa "base", nonché vari scaglioni di consumo superiori al minimo impegnato, cui vengono applicate quote di tariffa di "esubero" progressivamente più penalizzanti.

Da ultimo, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale del 10 ottobre 2008, n. 335, e ai sensi del DM 30 settembre 2009, la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione deve essere determinata in maniera distinta per gli utenti che non usufruiscono di tale servizio, rispetto agli utenti che invece ne usufruiscono.

Il gestore già dal 2009 non riscuote la quota di depurazione degli utenti che non usufruiscono di tale servizio. Tuttavia, per operare la distinzione tra le due quote tariffarie, occorre disporre delle informazioni relative alle differenti quote di costi da attribuire rispettivamente agli utenti allacciati al servizio di depurazione e a quelli non allacciati. Poiché l'ottenimento di tali informazioni presuppone un riesame complessivo dei costi previsti nel Piano d'ambito, si rimanda alla fase di revisione la determinazione di una quota di tariffa differenziata per gli utenti che usufruiscono o meno del servizio di depurazione, superando così il limite delle attuali quote di tariffa per fognatura e depurazione ricavate attraverso il semplice aggiornamento dell'articolazione preesistente. Gli eventuali minori ricavi percepiti, per effetto della mancata determinazione di una quota tariffaria per gli utenti che non usufruiscono di tale servizio, ai sensi del DM 30 settembre 2009, saranno recuperati attraverso congruagli nelle successive revisioni del Piano d'ambito.

Peraltro, la quota della depurazione calcolata nel paragrafo seguente per l'anno 2012 tiene conto dei soli utenti serviti dalla depurazione, fermo restando che il gestore continuerà a non fatturare alcun corrispettivo relativo al servizio di depurazione agli utenti che non ne usufruiscono.

4. Calcolo dell'aggiornamento dell'articolazione tariffaria applicabile al 2012

L'aggiornamento per l'anno 2012 dell'articolazione tariffaria in uso nell'ATO 5, predisposto sulla base della TRM calcolata nei paragrafi precedenti, è stato inviato al Commissario ad acta dalla Segreteria Tecnico Operativa (STO) dell'Autorità di Ambito con nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012. Il documento "Relazione di accompagnamento sull'aggiornamento dell'articolazione tariffaria applicabile al 2012 nell'ATO n.5 del Lazio Meridionale – Frosinone", allegato alla presente relazione tecnica, descrive nel dettaglio il procedimento seguito per l'aggiornamento dell'articolazione. In quanto segue se ne sintetizzano gli aspetti più salienti e si presenta l'articolazione aggiornata.

I ricavi totali da garantire al gestore attraverso l'articolazione tariffaria sono dati dalla TRM determinata per il 2012, pari a €/m³ 1,359, moltiplicata per i volumi fatturati previsti nel Piano d'ambito originario, pari a m³ 32,893 milioni, per un totale di € 44,702 milioni. Dalla proiezione delle utenze servite all'intero ambito territoriale, si stima che il numero di utenze su cui ripartire tali ricavi ammonti a 231.650. I volumi previsti nel 2012 per il servizio di acquedotto sono contenuti nel Piano d'ambito originario e sono pari a m³ 32,893 milioni. I volumi di riferimento per il servizio di fognatura sono stimati in a m³ 21,530 milioni, assumendo, coerentemente con gli obiettivi del Piano d'ambito, una copertura del servizio di fognatura pari al 72% della popolazione. I volumi del servizio di depurazione, invece, sono stimati proporzionando al 2012 il rapporto tra i volumi fatturati della depurazione e i volumi fatturati della fognatura consuntivati per l'anno di gestione 2010, per un totale di m³ 18,048 milioni.

La suddivisione dei ricavi previsti tra i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e per il nolo contatori è stata effettuata secondo i criteri in uso. Le quote di tariffa relative alla fognatura e alla depurazione, pari rispettivamente a €/m³ 0,142 e €/m³ 0,418, sono state adottate per l'articolazione tariffaria, senza diversificazione per categorie d'uso. Tale limitazione sarà superata nella successiva fase di revisione. La quota relativa all'acquedotto, invece, è stata ulteriormente articolata in base alle tipologie d'uso e agli scaglioni di consumo.

Il calcolo effettuato restituisce una quota di tariffa base del servizio acquedotto pari a €/m³ 1,016. Come si nota dalla tabella 4, la quota base della tariffa di acquedotto risulta maggiore del 41% rispetto alla medesima quota nell'articolazione del 2005. L'aumento è di poco inferiore a quello

della TRM (45%), che però contiene anche le quote di fognatura e depurazione. La quota di tariffa agevolata è fissata aggiornando della medesima proporzione, il 41%, la rispettiva quota del 2005. Si ottiene una quota agevolata pari a €/m³ 0,6249. Sulla base di tali quote, è stato calcolato l'importo del minimo impegnato, corrispondente a 108 m³/anno, per ciascuna categoria di utenza. Per le utenze domestiche residenti è pari a € 81,57; per le utenze pubbliche e agricole è pari a € 67,49; per le rimanenti utenze, il minimo impegnato è pari a € 109,73.

Le quote di tariffa di eccedenza sono determinate sulla base dei consumi per ciascuna tipologia di utenza e ciascuno scaglione tariffario, come da consuntivo 2010. Le tre quote di tariffa di eccedenza sono calcolate nel modo seguente. La quota della seconda eccedenza è considerata come il prezzo medio dei consumi di eccedenza ed è, pertanto, determinata dividendo i ricavi da coprire attraverso le quote di eccedenza per i volumi complessivi che eccedono il minimo impegnato. Si ottiene una quota tariffaria di €/m³ 1,9703. A questo punto, il 40% dei ricavi ancora da coprire attraverso le quote di eccedenza è attribuito alla prima eccedenza e il rimanente 60% alla terza eccedenza. Le rispettive quote sono pari a €/m³ 1,2992 e €/m³ 3,0051, in linea con il comma 1) lettera h) del provvedimento CIP n. 46/1974.

Tabella 4
Comparazione tra gli incrementi tariffari dei vari scaglioni di consumo

	2005 (€/m³)	2012 (€/m³)	Variazione (%)
TRM	0,9400	1,359	44,57%
Agevolata	0,4431	0,6249	41,03%
Base	0,7204	1,0160	41,03%
1° Esubero	0,8888	1,2992	46,17%
2° Esubero	1,1364	1,9703	73,38%
3° Esubero	1,4336	3,0051	109,62%

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

Per quanto precede, risulta il quadro dell'articolazione tariffaria per il 2012 riportato nella seguente Tabella 5.

Tabella 5
Articolazione tariffaria per l'anno 2012

Utenze domestiche

Acquedotto

Agevolata	da 0 a 72	€/m ³	0,6249
Base	da 73 a 108		1,0160
1° Supero	da 109 a 162		1,2992
2° Supero	da 163 a 216		1,9703
3° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	81,5700

Utenze con reddito nucleo familiare fino a € 9.296,22/anno

Acquedotto

Agevolata	da 0 a 108	€/m ³	0,6249
Base	da 109 a 162		1,0160
1° Supero	da 163 a 216		1,9703
2° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	67,4909

Utenze con nucleo familiare con 5 o più componenti

Acquedotto

Agevolata	da 0 a 72	€/m ³	0,6249
Base	da 73 a 108		1,0160
1° Supero	da 109 a 162		1,0160
2° Supero	da 163 a 216		1,9703
3° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	81,5700

Utenze Pubbliche, Comunità e Agricole

Acquedotto

Agevolata	Tutto il consumo	€/m ³	0,6249
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	67,4909

Utenze 2° casa, civili non domestiche (commerciale, arti., industriali, alberghiera)

Acquedotto

Base	da 0 a 108	€/m ³	1,0160
1° Supero	da 109 a 162		1,2992
2° Supero	da 163 a 216		1,9703
3° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	109,7280

Per tutte le utenze

Fognatura	Tutto il consumo	€/m ³	0,142
Depurazione	Tutto il consumo	€/m ³	0,418

Nolo/man. Contatore €/anno 3,326 (1,663 + 1,663)
--

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

Appendice

Tassi di inflazione programmata

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DPEF 2001-2004 (aprile 2000)	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
DPEF 2002-2006 (luglio 2001)	1,7	1,3	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
DPEF 2003-2006 (luglio 2002)	-	1,4	1,3	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
DPEF 2004-2007 (luglio 2003)	-	-	1,7	1,5	1,4	1,4	-	-	-	-	-
DPEF 2005-2008 (luglio 2004)	-	-	-	1,6	1,5	1,4	1,4	-	-	-	-
DPEF 2006-2009 (luglio 2005)	-	-	-	-	1,7	1,7	1,6	1,6	-	-	-
DPEF 2007-2011 (luglio 2006)	-	-	-	-	-	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5	-
DPEF 2008-2011 (giugno 2007)	-	-	-	1,6	1,7	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5	-
DPEF 2009-2013 (giugno 2008)	-	-	-	-	1,7	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
DPEF 2010-2013 (luglio 2009)	-	-	-	-	-	-	1,7	0,7	1,5	1,5	1,5
DFP 2011-2013 (settembre 2010)	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,5	1,5	1,5
DEF 2011 (aprile 2011)	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,5	1,5	1,5
Aggiornamento DEF 2011 (settembre 2011)	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,5	2,0	1,5

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze



Relazione di accompagnamento sull'aggiornamento dell'articolazione tariffaria applicabile al 2012 nell'ATO n.5 del Lazio Meridionale - Frosinone

6 marzo 2012

1. Determinazione dei volumi di acquedotto, fognatura e depurazione

L'aggiornamento per l'anno 2012 dell'articolazione tariffaria in uso nell'ATO 5, predisposto sulla base della TRM di € 1,359 calcolata nella relazione tecnica, a seguito di richiesta, è stato proposto come ipotesi dalla Segreteria Tecnico Operativa (STO) dell'Autorità di Ambito con nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012.

Le Tabelle 1, 2 e 3 presentano i dati propedeutici alla definizione dell'articolazione tariffaria. Nella Tabella 1 sono calcolati ricavi totali da garantire al gestore attraverso l'articolazione tariffaria, dati dalla TRM determinata per il 2012, pari a €/m³ 1,359, moltiplicata per i volumi fatturati previsti nel Piano d'ambito originario (oggetto dell'offerta di gara), pari a m³ 32,893 milioni. I Ricavi da garantire sono, quindi, pari a € 44,702 milioni.

Tabella 1
Calcolo dei ricavi da generare attraverso l'articolazione tariffaria

	Unità	Importo
TRM 2012 Piano d'ambito	€/m ³	1,359
Volumi fatturati previsti	m ³ '000	32.893
Ricavi da tariffa previsti	€ '000	44.702

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

La Tabella 2 presenta i dati relativi alle utenze afferenti all'ATO 5, sulle quali occorre ripartire il totale dei ricavi garantiti. Il numero dei contatori risulta inferiore al numero delle utenze a causa delle utenze condominiali, che condividono il medesimo contatore.

Tabella 2
Dati relativi alle utenze afferenti all'ATO 5

N. contatori	N. utenze	di cui	
202.942	231.650	<i>Domestiche</i>	181.000
		<i>Pubbliche/Agricole</i>	17.475
		<i>Commerciali/Artigianali/Seconde case</i>	33.173

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

È importante specificare che i volumi utilizzati per il calcolo dei ricavi garantiti, nonché per la successiva definizione dell'articolazione tariffaria per tipologia di utenti e fasce di consumo, sono pressoché omogenei ai dati consuntivati per l'anno 2010, ultimo per i quali si hanno informazioni sulla gestione. Difatti, nel 2010, con la gestione parziale dell'ATO, il gestore ha fatturato m³ 30,575 milioni, vale a dire il 7% circa in meno rispetto a quanto previsto nel Piano d'ambito originario, valore molto prossimo al peso stimato dell'8 % dei territori non gestiti. Considerando pari a 14.000 il numero delle utenze non servite all'inizio della gestione, che rapportate al totale di quelle di previsione del Piano d'Ambito, pari a 182.423, rappresentano il 7,67%, ne deriva che le utenze stimate per il 2012 sono pari in totale a 231.650, di cui 17.780 riferite ai comuni non serviti. Date le previsioni di consumo annuo per il 2012, pari a m³ 32,893 milioni, con 231.650 utenze il consumo medio annuo ad utenza è pari a 142 m³/anno. Rapportando detti valori ai volumi di Piano previsti per il 2010, si stimano le utenze non gestite pari a 17.600, per un consumo annuo pari a circa m³ 2,5 milioni, che sommati al consuntivo 2010 portano il volume totale annuo a m³ 33,1 milioni, con uno scostamento delle previsioni di Piano per il 2012 pari ad appena l'1,5 %. Pertanto, in sede di revisioni successive, le eventuali compensazioni derivanti da variazioni nei volumi fatturati saranno contenute entro l'1,5 %.

Per ricavare i volumi di riferimento per il servizio di fognatura, che non sono esplicitamente previsti nel Piano d'ambito originario, occorre procedere ad una loro estrapolazione, basata sui criteri previsti nel medesimo Piano d'ambito. Il punto di partenza è costituito dall'unico dato esplicitamente previsto nel Piano d'ambito originario, ossia i volumi fatturati previsti per il servizio di acquedotto nell'anno 2012, pari a m³ 32,893 milioni. In tale documento, si stimava che la copertura del servizio di fognatura al primo anno di gestione fosse pari al 52% del territorio. Pertanto, i volumi collettati in quell'anno dalla fognatura possono essere ricavati applicando la medesima percentuale del 52% ai volumi erogati previsti per il servizio di acquedotto nel medesimo anno. Ne risulta che al primo anno di gestione i volumi collettati previsti possono essere fissati in circa m³ 13 milioni.

Il Piano d'ambito originario prevedeva, inoltre, l'obiettivo "di raccogliere già dalla prima fase circa il 70% della popolazione, per poi continuare nelle fasi successive fino a raggiungere l'80% delle abitazioni". La prima fase corrisponde ai primi 5 anni di gestione, al termine dei quali, pertanto, la copertura del servizio di fognatura avrebbe dovuto essere pari al 70%. Nei successivi 25 anni, la copertura avrebbe dovuto aumentare progressivamente fino a raggiungere l'80% al termine dell'affidamento, variando quindi di 10 punti percentuali, pari allo 0,4% l'anno (10% : 25 anni). Ne deriva che al 2012, vale a dire al decimo anno di gestione, la copertura del servizio di fognatura, coerentemente con il Piano d'ambito originario, deve essere pari al 70% previsto al quinto anno, più lo 0,4% l'anno per altri 5 anni, ossia il 2%, per un totale pari al 72% di copertura.

Per ricavare i volumi previsti collettati dalla fognatura nel 2012, tale percentuale del 72% va applicata ai volumi d'acqua erogati previsti per il medesimo anno. I volumi erogati sono inferiori a quelli fatturati, a causa della presenza del minimo impegnato. Non essendo disponibile tale dato nel Piano d'ambito originario, si è proceduto a ricavarlo dai volumi fatturati previsti per il 2012, utilizzando il medesimo rapporto tra volumi erogati e volumi fatturati previsto per il primo anno di gestione, ossia il 91%. Ne deriva che i volumi d'acqua erogati previsti per il 2012 possono essere stimati in m³ 29,903 milioni e, quindi, i volumi collettati dalla fognatura previsti per il 2012 possono essere stimati in m³ 21,530 milioni.

Per quanto riguarda il servizio di depurazione, invece, il Piano d'ambito originario non contiene indicazioni precise sul tasso di copertura al primo anno di gestione, attraverso cui poter stimare i volumi trattati dalla depurazione attraverso il medesimo meccanismo impiegato per i volumi della fognatura. Pertanto, i volumi della depurazione devono essere stimati in maniera differente. Si utilizza, a tal fine, il rapporto tra i volumi fatturati della depurazione e i volumi fatturati della fognatura, come consuntivati per l'anno di gestione 2010, pari rispettivamente a m³ 11,641 milioni e m³ 13,887 milioni. Il rapporto tra le due grandezze è dell'83,82%, che applicato ai volumi fatturati previsti per il collettamento della fognatura all'anno 2012, come stimati in precedenza, restituisce un valore dei volumi previsti per la depurazione pari a m³ 18,048 milioni. Considerando che il gestore già dal 2009 non fattura la depurazione agli utenti non serviti, in adempimento alla sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale, si ottiene che il totale dei ricavi attribuiti al servizio di depurazione sono coperti dalle fatturazioni ai soli utenti che usufruiscono di tale servizio.

A conclusione dell'estrapolazione effettuata, riporta i volumi previsti per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, da utilizzare per il calcolo dell'articolazione tariffaria, possono essere sintetizzati nella Tabella 3.

Tabella 3
Volumi previsti ai fini dell'articolazione per acquedotto, fognatura e depurazione

	Primo anno di gestione		2012	
	Erogati	Fatturati	Erogati	Fatturati
Volumi acquedotto (m ³ '000)	24.941	27.435	29.903	32.893
Rapporto erogato/fatturato (%)	91%		91%	
Copertura prevista fognatura (%)		52%		72%
Volumi fognatura collettati (m ³ '000)		12.969		21.530
Volumi depurati (m ³ '000)		12.969		18.048

Fonte: STO ATO 5, prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

Una volta determinati i volumi in base ai quali definire l'articolazione tariffaria, si procede a suddividere i ricavi previsti tra i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e per il nolo contatori. Per compiere tale operazione, in base ai medesimi criteri del Piano d'ambito originario, si procede dapprima a stimare la quota di tariffa dei servizi di acquedotto fognatura e di depurazione, rispettando le proporzioni già in uso nell'ATO 5. La Tabella 4 presenta il calcolo delle proporzioni di tariffa adottate al primo anno di gestione e ripropone le medesime proporzioni per il 2012.

Tabella 4
Ripartizione della TRM per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

	Primo anno di gestione		2012	
	€/mc	%	€/mc	%
Tariffa reale media	0,838	100,0%	1,359	100,0%
Acquedotto	0,492	58,7%	0,798	58,7%
Fognatura	0,088	10,5%	0,142	10,5%
Depurazione	0,258	30,8%	0,418	30,8%

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

Le quote di tariffa così determinate relative alla fognatura e alla depurazione, pari rispettivamente a €/m³ 0,142 e €/m³ 0,418, possono essere immediatamente adottate per l'articolazione tariffaria. La quota relativa all'acquedotto, invece, deve essere ulteriormente articolata in base alle tipologie d'uso e agli scaglioni di consumo. Per fare ciò, si calcola dapprima la quota di tariffa base e poi la si specifica ulteriormente per uso e scaglioni. La quota base del servizio acquedotto è calcolata sottraendo dai ricavi complessivi previsti per il 2012, i ricavi coperti dalla quota di fognatura e depurazione e dal nolo/manutenzione contatori, in modo da ottenere i ricavi che devono essere

coperti dalla quota tariffaria dell'acquedotto. Tali ultimi ricavi sono, infine, divisi per i volumi d'acqua previsti, ottenendo la quota di tariffa base relativa all'acquedotto.

La Tabella 5 evidenzia tale calcolo. Ai ricavi previsti derivanti dall'applicazione delle quote di fognatura e depurazione, sono aggiunti i ricavi previsti per il nolo/manutenzione dei contatori, il cui importo unitario deriva dall'applicazione dell'inflazione programmata al medesimo importo relativo all'ultima articolazione approvata dall'Autorità. La somma di tali ricavi, pari a circa € 11 milioni, è sottratta dal totale dei ricavi previsti per il 2012, pari a € 44,7 milioni, ottenendo un monte ricavi pari a circa € 33,4 milioni che, diviso per i volumi d'acqua previsti, restituisce una quota di tariffa base del servizio acquedotto pari a €/m³ 1,0160. Rispetto alla quota base del 2005, pari a €/m³ 0,7204, l'incremento è pari al 41,03%.

Tabella 5
Calcolo della quota di tariffa base per il servizio di acquedotto

A) Quota fognatura	€/m ³ 0,142	m ³ 21.530.042	€	3.064.687
B) Quota depurazione	€/m ³ 0,418	m ³ 18.047.902	€	7.544.023
C) Nolo contatori	€/cont. 3,326	n. contatori 202.942	€	674.985
D) Totale ricavi coperti fogn./depur./noli (=A+B+C)			€	11.283.695
E) Ricavi previsti complessivi da TRM			€	44.702.000
F) Ricavi da coprire con quota acquedotto (=E-D)			€	33.418.305
G) Volumi previsti acquedotto			m ³	32.893.000
H) Quota di tariffa base servizio acquedotto (=F/G)			€/m³	1,016

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

A partire dalla quota di tariffa base, è possibile calcolare la quota di tariffa agevolata per il consumo minimo vitale. Mantenendo la medesima proporzione di incremento tariffario della quota base, pari al 41,03%, in questa sede si fissa la quota agevolata a €/m³ 0,6249. Ciò al fine di diminuire l'impatto dell'aumento tariffario sui consumi minimi.

Con tali dati è possibile calcolare l'importo del minimo impegnato per ciascuna categoria di utenza. La Tabella 6 espone tale calcolo. Il consumo minimo impegnato nell'ATO 5 è pari a m³ 108 all'anno. Per le utenze domestiche residenti, come esposto nel paragrafo precedente, parte di tale consumo (m³ 72) è fatturato alla quota agevolata e la restante parte (m³ 36) è fatturato alla quota base. Ne deriva che il minimo impegnato per le utenze domestiche residenziali è pari a € 81,57. Per le utenze pubbliche e agricole, l'intero minimo impegnato è fatturato alla quota agevolata,

attestandosi su € 67,49. Per le rimanenti utenze, l'intero minimo impegnato è fatturato alla quota base, risultando pari a € 109,73.

Tabella 6
Calcolo del minimo impegnato per le diverse tipologie di utenza

<i>Minimo impegnato 108 m³/anno</i>	Domestiche		Pubbliche/Agricole/ Domestiche reddito < € 9.296,22	Commerciali/ Artigianali/ Secondo case
	Agevolata	Base	Agevolata	Base
Volumi consumati (m ³ /anno)	72	36	108	108
Quota di tariffa (€/m ³)	0,6249	1,0160	0,6249	1,016
Importo del minimo impegnato (€)	81,57		67,49	109,73

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

Una volta calcolato il valore del minimo impegnato, l'ultimo passo da compiere è determinare le quote di tariffa di eccedenza. Per fare ciò è necessario disporre delle stime dei consumi per ciascuna tipologia di utenza e ciascuno scaglione tariffario. Tali stime sono riportate nella Tabella 7 e sono ottenute riproponendo al 2012 i dati sui consumi effettivamente fatturati da ACEA ATO 5 Spa nel 2010. Da tale prospetto si ricava che, attraverso il minimo impegnato, sono fatturati in totale una quantità di consumi pari a m³ 26,25 milioni. Ne deriva che, sottraendo i suddetti consumi fatturati con il minimo impegnato dal totale dei volumi previsti per il 2012, pari a m³ 32,89 milioni, i consumi da fatturare con le quote di tariffa di esubero sono pari a m³ 6,644 milioni.

Il calcolo dei ricavi da fatturare come eccedenze è presentato nella Tabella 8. Sottraendo dal totale dei ricavi previsti per il 2012 i ricavi che si prevede verranno generati dai minimi impegnati, dalle quote tariffarie di fognatura e depurazione e dal nolo contatori, si ottiene un monte ricavi di circa € 13,8 milioni da fatturare con le quote di eccedenza.

RS

Tabella 7
Ripartizione dei consumi previsti nel 2012 per tipologia d'uso e scaglione di consumo

TIPOLOGIA TARIFFARIA	TOT FATTURATO 2010	TOT. FATTURATO 2012	FATTURATO TARIFFA AGEVOLATA	FATTURATO TARIFFA BASE	I° SUPERO	2° SUPERO	3° SUPERO
	Consuntivo	PdA	2012				
DOMESTICA	23.116.156	24.868.996	12.841.013	6.420.389	2.778.834	1.379.109	1.449.651
DOMESTICA NUCLEO FAMILIARE	224.498	241.521	86.759	43.469	45.421	30.065	35.806
COMMERCIALE	1.941.460	2.088.676		1.444.808	161.704	103.245	378.918
INDUSTRIALE	231.480	249.033		170.319	27.654	14.316	36.744
PUBBLICA	2.006.476	2.158.622	1.513.753	644.869			
AGRICOLA	102.351	110.112	78.702	31.410			
DOMESTICA PER REDDITO	195.104	209.898	162.222	23.862	11.271	12.543	
DOMESTICA 2° CASA	1.334.341	1.435.521		1.347.892	42.203	18.487	26.939
COMUNITÀ	485.178	521.968	168.557	353.410			
ARTIGIANALE	62.639	67.389		44.817	5.581	3.659	13.332
ALBERGHIERA	359.881	387.170		298.937	43.210	16.562	28.461
USO CANTIERE	514.732	553.763	342.304	173.914	10.664	5.962	20.919
BOCCHE ANTINCENDIO	309	332	332				
	30.574.605	32.893.000	16.247.194	10.001.237	3.069.850	1.583.948	1.990.769

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

to

Tabella 8
Calcolo dei ricavi da fatturare con quote di eccedenza

	N. unità	€	Ricavi
A) Minimo impegnato utenze domestiche	181.000	81,57	14.764.163
B) Minimo impegnato utenze pubbliche, agricole e domestiche con reddito inferiore a	17.475	67,49	1.179.404
C) Minimo contrattuale utenze commerciali, artigianali e domestiche non residenti	33.173	109,73	3.640.007
D) Consumi Agevolati Tariffa base			57.600
E) Cons. Ag.			613.167
F) Fognatura			3.065.000
G) Depurazione			7.556.000
H) Nolo contatori			675.000
I) Totale Ricavi Fissi (=A+B+C+D+E+F+G+H)			31.595.555
L) Ricavi previsti da TRM			44.702.000
M) Ricavi da fatturare con quote di eccedenza (= L-I)			13.106.445

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

Ottenuti i dati sui volumi di eccedenza e sui ricavi da coprire attraverso le relative quote tariffarie, le tre quote di tariffa di eccedenza sono calcolate, conformemente alla prassi adottata finora dall'Autorità, nel modo seguente.

La quota della seconda eccedenza è considerata come il prezzo medio dei consumi di eccedenza ed è, pertanto, determinata dividendo i ricavi da coprire attraverso le quote di eccedenza per i volumi complessivi che eccedono il minimo impegnato. Si ottiene una quota tariffaria di €/m³ 1,9703 che, moltiplicata per i volumi previsti per la seconda eccedenza, danno luogo ad un valore dei ricavi pari a circa € 3,12 milioni. Tali ricavi sono sottratti dai € 13,8 milioni che devono essere coperti dalle eccedenze, ottenendo un valore di € 9,98 milioni di ricavi che restano ancora da coprire attraverso la prima e la terza eccedenza.

A questo punto, il 40% di tali ricavi è attribuito alla prima eccedenza e il rimanente 60% alla terza eccedenza. Dividendo tali importi per i rispettivi volumi previsti, si ottiene infine la quota di tariffa della prima e della terza eccedenza, rispettivamente pari a €/m³ 1,2992 e €/m³ 3,0051. La seguente Tabella 9 riporta i dati relativi volumi previsti per le eccedenze, alle rispettive quote di tariffa e ai ricavi da queste generati.

Tabella 9
Calcolo delle quote di tariffa di eccedenza e dei rispettivi ricavi

	Volumi previsti (m ³)	Quota di tariffa (€/m ³)	Ricavi previsti (€)
1° Ecced.za (da 109 a 162 m ³ /anno)	3.069.850	1,2992	3.988.320
2° Ecced.za (da 163 a 216 m ³ /anno)	1.583.948	1,9703	3.120.810
3° Ecced.za (oltre 216 m ³ /anno)	1.990.769	3,0051	5.982.480
Totale	6.644.000		13.091.609

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

A questo punto si dispone di tutti i dati necessari al completamento del calcolo dell'articolazione tariffaria. **La seguente Tabella 10 presenta l'articolazione tariffaria per il 2012, così come determinata con il procedimento innanzi descritto.**

Tabella 10
Articolazione tariffaria per l'anno 2012

Utenze domestiche

Acquedotto			
Agevolata	da 0 a 72	€/m ³	0,6249
Base	da 73 a 108		1,0160
1° Supero	da 109 a 162		1,2992
2° Supero	da 163 a 216		1,9703
3° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	81,5700

Utenze con reddito nucleo familiare fino a € 9.296,22/anno

Acquedotto			
Agevolata	da 0 a 108	€/m ³	0,6249
Base	da 109 a 162		1,0160
1° Supero	da 163 a 216		1,9703
2° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	67,4909

Utenze con nucleo familiare con 5 o più componenti

Acquedotto			
Agevolata	da 0 a 72	€/m ³	0,6249
Base	da 73 a 108		1,0160
1° Supero	da 109 a 162		1,0160
2° Supero	da 163 a 216		1,9703
3° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	81,5700

Utenze Pubbliche, Comunità e Agricole

Acquedotto			
Agevolata	Tutto il consumo	€/m ³	0,6249
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	67,4909

Utenze 2° casa, civili non domestiche (commerciale, arti., industriali, alberghiera)

Acquedotto

Base	da 0 a 108	€/m ³	1,0160
1° Supero	da 109 a 162		1,2992
2° Supero	da 163 a 216		1,9703
3° Supero	oltre 216		3,0051
Quantitativo minimo contrattuale fatturato 108 m ³ /anno		€/anno	109,7280

Per tutte le utenze

Fognatura	Tutto il consumo	€/m ³	0,142
Depurazione	Tutto il consumo	€/m ³	0,418

Nolo/man. Contatore €/anno 3,326 (1,663 + 1,663)
--

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

La Tabella 11 presenta una comparazione degli incrementi tariffari della TRM e delle quote di tariffa per il servizio di acquedotto, relative a ciascuno scaglione di consumo, rispetto ai medesimi valori attualmente vigenti, derivati dall'articolazione tariffaria del 2005. Come si nota, a fronte di un aumento della TRM di quasi il 45% la quota di tariffa agevolata aumenta solo del 31%, in modo da gravare in misura inferiore sui consumi di prima necessità. La maggior parte degli aumenti tariffari, pertanto, grava sulle quote di tariffa di esubero.

Tabella 11
Comparazione tra gli incrementi tariffari dei vari scaglioni di consumo

	2005	2012	Variazione
	€/m ³	€/m ³	%
TRM	0,9400	1,359	44,57%
Agevolata	0,4431	0,6249	41,03%
Base	0,7204	1,0160	41,03%
1° Esubero	0,8888	1,2992	46,17%
2° Esubero	1,1364	1,9703	73,38%
3° Esubero	1,4336	3,0051	109,62%

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

Infine, la Tabella 12 presenta la ripartizione dei consumi e delle quote tariffarie per tipologia d'uso e scaglioni di consumo, da cui si verifica che il totale dei ricavi generati dall'articolazione tariffaria copre interamente il totale dei ricavi previsti dalla TRM.

Tabella 12
Ripartizione dei consumi e delle quote tariffarie per tipologia d'uso e scaglioni di consumo

TIPOLOGIA TARIFFARIA	TOT. FATTURATO 2012	Totale €	FATT. TARIFFA AGEVOLATA	€/m³	Totale €	FATT. TARIFFA BASE	€/m³	Totale €	I° SUPERO	€/m³	Totale €	2° SUPERO	€/m³	Totale €	3° SUPERO	€/m³	Totale €
	PdA																
					2012												
DOMESTICA	24.868.996	25.266.900	12.841.013	0,6249	8.024.556,65	6.420.389	1,0160	6.523.115,03	2.778.834	1,2992	3.610.235	1.379.109	1,9703	2.717.220	1.449.651	3,0051	4.356.359
DOMESTICA NUCLEO FAMILIARE	241.521	245.385	86.759	0,6249	54.217,12	43.469	1,0160	44.164,50	45.421	1,0160	46.147,74	30.065	1,9703	59.236	35.806	3,0051	107.600
COMMERCIALE	2.088.676	2.122.095				1.444.808	1,0160	1.467.925,26	161.704	1,2992	210.085	103.245	1,9703	203.421	378.918	3,0051	1.138.691
INDUSTRIALE	249.033	253.017				170.319	1,0160	173.043,65	27.654	1,2992	35.928	14.316	1,9703	28.206	36.744	3,0051	110.419
PIBBLICA	2.158.622	2.193.160	1.513.753	0,6249	945.968,54	644.869	0,6249	402.989,23									
AGRICOLA	110.112	111.874	78.702	0,6249	49.182,25	31.410	0,6249	19.628,53									
DOMESTICA PER REDDITO	209.898	213.257	162.222	0,6249	101.375,07	23.862	0,6249	14.911,66	11.271	1,0160	11.452	12.543	1,9703	24.713			
DOMESTICA 2° CASA	1.435.521	1.458.489				1.347.892	1,0160	1.369.458,68	42.203	1,2992	54.829	18.487	1,9703	36.424	26.939	3,0051	80.954
COMUNITA'	521.968	530.319	168.557	0,6249	105.334,26	353.410	0,6249	220.851,87									
ARTIGIANALE	67.389	68.467				44.817	1,0160	45.533,89	5.581	1,2992	7.251	3.659	1,9703	7.209	13.332	3,0051	40.063
ALBERGHIERA	387.170	393.365				298.937	1,0160	303.719,94	43.210	1,2992	56.137	16.562	1,9703	32.632	28.461	3,0051	85.528
USO CANTIERE	553.763	562.623	342.304	0,6249	213.911,02	173.914	1,0160	176.696,59	10.664	1,2992	13.854	5.962	1,9703	11.747	20.919	3,0051	62.865
BOCCHE ANTINCENDIO	332	338	332	0,6249	207,74												
	32.893.000	33.419.288	16.247.194		10.153.134	10.001.237		10.161.257	3.069.850		3.988.320	1.583.948		3.120.810	1.990.769		5.982.480

Fonte: STO ATO 5, nota prot. AT/254 del 17 febbraio 2012

Legenda

Agevolata
Base
1° Supero
2° Supero
3° Supero

Rambalassini